



COMUNE DI LIVORNO

**STAZIONI RADIO BASE
E SORGENTI A RADIOFREQUENZA**

**REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA L.36/2001**

aprile 2025

INDICE

CAPO I.....	3
NORME GENERALI.....	3
Art. 1 – Finalità e Fonti Normative.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	6
Art. 4 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.....	6
CAPO II.....	7
PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE.....	7
Art. 5 – Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione – Criteri per la localizzazione degli impianti e l’inserimento ambientale.....	7
Art. 6 – Mappa annuale delle localizzazioni degli impianti di radiocomunicazione.....	7
Art. 7 – Catasto regionale degli impianti.....	8
CAPO III.....	8
INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI.....	8
Art. 8 – Programmi annuali di sviluppo delle reti.....	8
Art. 9 – Disposizioni per la progettazione e la realizzazione degli impianti.....	8
CAPO IV.....	10
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALL’INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.....	10
Art. 10 – Natura del procedimento.....	10
Art. 11 – Migliori tecnologie disponibili.....	11
Art. 12 – Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo.....	11
Art. 13 – Contenuti del Titolo abilitativo.....	12
Art. 14 – Progettazione di nuove installazioni.....	13
Art. 15 – Installazioni provvisorie e impianti mobili su carrato.....	13
CAPO V.....	14
RIDUZIONE A CONFORMITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE.....	14
Art. 16 – Riduzione a conformità.....	14
CAPO VI.....	15
CONTROLLO DEL TERRITORIO.....	15
Art. 17 – Controlli e monitoraggi.....	15
Art. 18 – Sanzioni amministrative.....	15
CAPO VII.....	16
LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI SU PROPRIETÀ COMUNALI.....	16
Art. 19 – Affidamento in concessione o locazione di aree e immobili comunali.....	16
Art. 20 – Revoca e decadenza dell’affidamento.....	16
Art. 21 – Destinazione introiti derivanti da concessioni o locazioni di beni comunali.....	17
CAPO VIII.....	17
NORME FINALI E TRANSITORIE.....	17
Art. 22 – Approvazione ed entrata in vigore.....	17

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e Fonti Normative

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'art.8 c.6 della Legge 22.02.2001 n° 36 e della Legge Regionale Toscana 06.10.2011 n.49.

2. Gli impianti di radiocomunicazione nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

- Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana;
- Legge n° 36 del 22.02.2001 *“Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*;
- D. Lgs. n° 259 del 01.08.2003 *“Codice delle Comunicazioni elettroniche”*;
- Decreto legislativo n. 207 del 8.11.2021 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;
- D.Lgs. n° 48 del 24.03.2024 *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021 nr.207”*;
- D.M. n° 381 del 10.09.1998 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”*;
- L.R. Toscana n° 49 del 06.10.2011 *“Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”*;
- D.P.C.M. 08.07.2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz”*;
- D.L. n° 40 del 25.03.2010 - Art. 5-bis: *“Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica”*;
- D.L. n° 76 del 16.07.2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;
- D.L. n° 77 del 31.05.2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Legge n. 41 del 21/04/2023 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza...”, (Art. 18)”*;
- L.R. Toscana n° 65 del 10.11.2014 *“Norme per il governo del territorio”*;
- D.P.R. n° 160 del 07.09.2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 c. 3 del Decreto Legge n° 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 133/2008”*;
- L. n° 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- D. Lgs. n° 42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- R.D. n° 3267/1923 *“Riordinamento e riforma di boschi e terreni montani”*;
- L.R. Toscana n° 39/2000 *“Legge Forestale della Toscana”*;
- D.P.G.R.T. n° 48/R/2003 *“Regolamento d'attuazione della Legge Forestale”*;
- Legge n. 214 del 30.12.2023 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*;

• Legge n° 221 del 17.12.2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”;

• Legge n° 95 del 04.07.2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

3. Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:

• minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile, con particolare riferimento ai siti sensibili, al fine di tutelare la salute umana, l’ambiente ed il paesaggio come bene primario;

• attivare strumenti tecnici in grado di contemperare gli interessi pubblici e privati, e garantire localizzazioni o soluzioni alternative alle richieste dei soggetti concessionari, che assicurino il medesimo effetto in termini di fruibilità dei servizi connessi ai sistemi tecnologici, ma al tempo stesso tutelare quelle aree del territorio di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero per proteggere, puntando alla minimizzazione, la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici;

• armonizzare le esigenze dell’Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;

• minimizzare l’impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle future nuove installazioni mediante la condivisione di aree idonee alla loro localizzazione, utilizzando preferibilmente siti esistenti con accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni;

• razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile (SRB) ed apparati radio TV (RTV) sul territorio del Comune di Livorno, ovvero disciplinare le procedure e l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all’art. 2 c. 1;

• consentire l’erogazione del servizio di telefonia mobile, garantendo equità ed imparzialità nei confronti dei gestori, assicurando pari opportunità ed un adeguato sviluppo delle reti, per un corretto funzionamento dei servizi pubblici;

• definire le azioni di risanamento;

• conoscere la situazione generale della collocazione degli impianti presenti sul territorio al fine di individuare eventuali zone di criticità;

• definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;

• individuare idonei strumenti, azioni di monitoraggio e controllo del territorio con l’obiettivo primario di garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.

Art. 2 – Definizioni

• **Postazione “Radio base” per telefonia mobile cellulare:** manufatto costituito da una o più antenne, una centralina, apparati tecnologici e da un organico sistema di supporto statico destinato al collegamento radio dei terminali mobili con la rete.

• **Apparati di rete:** per coperture tipo wi-fi caratterizzate da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.

• **Reti ad uso privato:** reti Personal Mobile Radio (P.M.R.), utilizzate da forze dell’ordine (armate, polizia, ecc) o quella di R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) al servizio esclusivo dei dipendenti delle

Ferrovie, che opera con una tecnologia particolare (detta GSM-R – 900 MHz) ed è costituita da impianti installati per lo più a ridosso all'entrata delle gallerie delle linee ferroviarie.

- **Postazione radio-TV:** tipologia di installazione costituita da tralicci metallici ove sono installate parabole o altre tipologie di antenne di trasmissione dei canali radiofonici e televisivi di emittenti locali.
- **Impianti carrati:** impianti mobili composti da antenna, centralina e carrello di spostamento.
- **Impianti privati:** reti e servizi di comunicazione ad uso privato, come individuati dalla normativa vigente, con emissioni elettromagnetiche che, pur fuoriuscendo dal fondo o dall'immobile di proprietà, siano esclusivamente funzionali alle esigenze del cittadino che non svolge attività professionale nel campo delle telecomunicazioni.
- **Impianti di servizio:** impianti funzionali all'espletamento di funzione pubblica o connessi all'esercizio del soccorso in emergenze sanitarie, di protezione civile oltre che impianti delle forze dell'ordine e di altri organi dello stato, esclusivamente in relazione ai compiti d'Istituto.
- **Unità tecnologica:** centralina tecnologica contenente gli apparati elettronici di alimentazione e di trattamento dei segnali e dei dati elettronici.
- **Piani di risanamento:** elaborati progettuali predisposti dall'Amministrazione e/o dai titolari degli impianti e delle infrastrutture di radiocomunicazione, che interessano limitate porzioni di territorio interessate da impianti i cui livelli di emissione elettromagnetica non sono conformi a quelli previsti dalla legge o che generano significativo impatto ambientale e visivo o che siano soggette a forte concentrazione per cui è opportuno prevederne una delocalizzazione.
- **Programma di sviluppo della rete:** elaborati progettuali prodotti dai titolari degli impianti e delle infrastrutture di radiocomunicazione inerenti le previsioni di sviluppo della rete nel medio e lungo periodo.
- **Potenza dell'impianto:** potenza massima dell'impianto dichiarata dai titolari degli impianti e delle infrastrutture di radiocomunicazione all'atto della presentazione della documentazione finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo, misurabile al connettore di antenna di ciascuna schiera di dipoli costituenti il sistema radiante che non può essere superata anche in condizione di massimo esercizio.
- **Zone di pericolo in termini di radioprotezione:** aree opportunamente delimitate, mediante apposite segnalazioni, ed interdette all'accesso di persone non specializzate.
- **Aree sensibili:** aree intensamente frequentate attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi ovvero caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale (ospizi, case di riposo, centri di assistenza per soggetti disabili o svantaggiati in genere, residence per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate anche per l'infanzia), sanitario (ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette) ed educativo (nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università). Tra le aree sensibili rientrano anche le strutture rieducative quali carceri e riformatori ed i parchi e le aree attrezzate per bambini. La definizione di area sensibile sopra descritta, comprende oltre le tipologie di edifici citati anche le loro pertinenze esterne.
- **Limiti di esposizione:** valori limite di esposizione alla Intensità di campo elettrico E (V/m), alla Intensità di campo Magnetico H (A/m) ed alla Densità di Potenza D (W/mq) prodotti da impianti per diverse frequenze comprese 100 kHz e 300 GHz di cui alla normativa vigente. Ovvero valore di immissione che, ai fini della tutela della salute da effetti acuti, non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione.
- **Valori di attenzione:** valori cautelativi di esposizione alla Intensità di campo elettrico E (V/m), alla Intensità di campo Magnetico H (A/m) ed alla Densità di Potenza D (W/mq), prodotti da

impianti per tutte le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, di cui alla normativa vigente. Ovvero valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate

• **Obiettivi di qualità:** tra questi si distinguono i “Criteri localizzativi” degli impianti, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni a migliorie tecnologiche indicati dalle normative regionali secondo le competenze definite dalla legge ed i “Valori limite” per Intensità di campo elettrico E (V/m), Intensità di campo Magnetico H (A/m) e Densità di Potenza D (W/mq) prodotti da impianti per tutte le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, stabiliti dalle leggi dello Stato, per “aree intensamente frequentate”, di cui alla normativa vigente ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione dei campi medesimi.

• **Riduzione a conformità:** riduzione dei singoli contributi dei campi magnetici nel caso di livelli elettromagnetici superiori ai limiti generati da diverse sorgenti, come specificato alla normativa vigente.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito del territorio del Comune di Livorno, compresa l’Isola di Gorgona, e nel rispetto delle norme sovraordinate, l’installazione, la modifica e l’esercizio di ogni impianto per le telecomunicazioni (telefonia mobile ed apparati radio TV) operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati “postazioni” compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale e tutti gli impianti anche se realizzati da altri Enti pubblici comprese le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

2. Il presente Regolamento non si applica agli apparati di radioamatori nonché agli impianti realizzati da altri Enti pubblici ivi compresi le Forze armate, le forze di Polizia o Polizie Locali se dichiarate necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa Nazionale o sicurezza pubblica e/o urbana.

Art. 4 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune di Livorno, nei limiti del potere regolamentare attribuitogli dalla normativa nazionale e regionale, si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo promuove tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. I titolari degli impianti e delle infrastrutture di radiocomunicazione interessati all'installazione e/o al mantenimento dei sistemi di trasmissione e degli impianti radianti, sono tenuti a presentare la migliore soluzione tecnica al fine di ridurre il più possibile il livello dei campi elettromagnetici previsti, conformemente alla normativa nazionale e regionale.

3. Ai fini del presente Regolamento si assumono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità definiti dalla normativa vigente per le radiofrequenze.

CAPO II

PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

Art. 5 – Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione – Criteri per la localizzazione degli impianti e l’inserimento ambientale

1. Il Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione, approvato ai sensi della L.R.Toscana 49/2011 e teso alla pianificazione del territorio comunale di Livorno per il corretto insediamento urbanistico e ambientale degli impianti, osserva i seguenti criteri localizzativi:
 - a. Privilegiare, all'interno di edifici e di aree di proprietà pubblica o di altre società a prevalenza di capitale pubblico, le infrastrutture a destinazione non residenziale e con soddisfacente mitigazione visiva.
 - b. Prediligere, nel rispetto delle soglie massime dettate dalla normativa vigente, i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di co-siting, ossia accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.
 - c. Consentire l'installazione degli impianti nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, con soluzioni tecnologiche tali da mitigare il più possibile l'impatto visivo.
 - d. Proteggere le aree sensibili, caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo prevedendo che le nuove installazioni vadano a minimizzare il valore di impatto elettromagnetico. Nei casi in cui l'installazione in tali strutture o nelle loro vicinanze risulti essere l'unica localizzazione possibile in termini di garanzia del servizio di telefonia, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 17.
2. Il Programma Comunale degli impianti ha durata almeno triennale, ed è aggiornato in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui all'art.9 c.2 della L.R.Toscana 49/2011.
3. Il Programma è costituito dalla Mappa annuale delle localizzazioni degli impianti di radiocomunicazione descritta all'art.6 del presente Regolamento, soggetta a monitoraggio e aggiornamento, per la quale si seguono i criteri localizzativi fin qui elencati.

Art. 6 – Mappa annuale delle localizzazioni degli impianti di radiocomunicazione

1. Come disposto dall'art.9 c.2 della L.R.Toscana 49/2011, i titolari degli impianti e delle infrastrutture di radiocomunicazione, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del D.lgs. 259/2003, possono presentare in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno un programma di sviluppo della rete, comprendente l'ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.
2. L'Amministrazione Comunale, attraverso criteri di indirizzo, individua ed approva annualmente le aree preferenziali per installare gli impianti di radiocomunicazione, sintetizzate in una "Mappa delle localizzazioni degli impianti di radiocomunicazione" contenente l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.

3. I siti individuati nella mappa annuale delle localizzazioni, sono finalizzati alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001 e ss.ii. e mm., Art. 38 Comma 6 Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120, dalla Legge n. 41/2023 e l'art. 1 Comma 6 del DLgs n. 48/2024), a parità di condizioni tecniche per la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

Art. 7 – Catasto regionale degli impianti

Ai fini della formazione e gestione del Catasto Regionale degli Impianti, i titolari degli impianti e delle infrastrutture di radiocomunicazione presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno una dichiarazione con indicazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti presenti e delle loro localizzazioni.

CAPO III

INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 8 – Programmi annuali di sviluppo delle reti

1. Come disposto dall'art.9 c.2 della L.R.Toscana 49/2011, i Programmi annuali di sviluppo delle reti devono essere presentati, da parte dei titolari degli impianti e delle infrastrutture di radiocomunicazione, entro il 31 ottobre di ogni anno e contenere le previsioni di implementazione degli impianti previsti per l'anno successivo e corredati da:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- b) planimetria con la proposta delle localizzazioni delle nuove postazioni;
- c) documentazione tecnica indicante almeno le tecnologie di impianto previste.

2. L'installazione di nuovi impianti è consentita nei siti e/o nelle aree individuate nella mappa allegata al "Programma annuale di sviluppo delle reti", trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente, nel rispetto delle esigenze avanzate dalle compagnie richiedenti e nel rispetto delle prescrizioni localizzative ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

3. Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermine.

Art. 9 – Disposizioni per la progettazione e la realizzazione degli impianti

1. In sede di progettazione degli impianti devono essere utilizzate la migliori tecnologie disponibili e praticabili al momento della richiesta per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e per rendere l'inserimento dell'infrastruttura compatibile con il paesaggio ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, ovvero azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali principi anche per gli

impianti esistenti sui quali l'Amministrazione Comunale può richiedere in qualsiasi momento interventi di restyling.

Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo: nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano, rurale e storico-artistico.

b) utilizzare di preferenza elementi esistenti;

c) utilizzare materiali che consentano una naturale ossidazione del manufatto, impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei conchi di visuale principali;

d) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno delle antenne;

e) adottare opportune mascherature e soluzioni armonicamente integrate con il paesaggio e/o architettura esistente;

f) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici.

3. Per le installazioni in suolo pubblico (quali immobili comunali, verde pubblico, strade e roatorie, parcheggi, impianti tecnologici e/o aziende municipalizzate, consorzi etc.) sarà necessario acquisire il parere favorevole dei relativi Settori e/o Uffici e delle aziende che gestiscono detti servizi.

4. Le installazioni dovranno sempre essere compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, della tutela delle riserve naturali, delle aree e/o delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche nonché con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, dovrà pertanto essere acquisito l'assenso comunque denominato degli Enti preposti alle tutele sovraordinate esistenti.

5. Nell'area urbana denominata "Pentagono del Buontalenti" nuove installazioni sono consentite purché risultino mimetizzate o purché abbiano compatibilità formale con l'ambiente circostante; manufatti ed installazioni del tipo in copertura come comignoli finti, abbaini etc., quando richiesti, dovranno, qualora possibile, essere costruiti solo nelle forme e con materiali di aspetto tradizionale; la mimetizzazione delle nuove installazioni dovrà essere facilmente rimovibile o aggirabile ai fini dei necessari controlli da parte degli Enti competenti; non potranno mai essere visibili conchiglie, filamenti e cavi vari nonché gli apparati di qualunque tipo, esclusi i soli paramenti frontali delle antenne emittenti che comunque dovranno essere contenuti entro il profilo degli elementi sui quali gli stessi sono inseriti.

6. I vani apparati, qualora possibile, dovranno essere realizzati in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante; nei siti di proprietà comunale, qualora possibile, i vani apparati dovranno essere totalmente realizzati in ipogeo; il progetto dovrà prevedere il ripristino del manto erboso se preesistente, secondo le prescrizioni impartite dagli Uffici comunali competenti; i manufatti da interrare dovranno essere preferibilmente di tipo prefabbricato, modulari e removibili.

7. Le sale apparati multiple dovranno, qualora possibile, avere preferibilmente un unico accesso dall'esterno posizionato in modo tale da areare tutte le sale apparati ed avere una razionale disposizione dello spazio distributivo; l'accesso esterno dovrà essere realizzato mediante manufatti a scomparsa o manufatti tipici e tradizionali prevedendo l'uso di materiali tipici, con riferimento alla zona interessata dalla installazione; non potranno essere lasciati fuori terra od in vista, le conchiglie e gli armadietti per i collegamenti alle varie reti; in presenza di installazioni coordinate, è fatto obbligo prevedere la realizzazione di tutte quelle opere funzionalmente indilazionabili

relative agli insediamenti successivi; il progetto dovrà prevedere anche le infrastrutture di corredo connesse, quali linee elettriche, linee telefoniche, strade di cantiere e definitive, sistemazioni esterne etc.

8. La realizzazione degli apparati fuori terra, deve prevedere opere di mitigazione sia dell'impatto visivo, che delle altre emissioni quali rumori, vibrazioni e luminescenze, che dovranno essere adeguatamente illustrate negli elaborati progettuali.

9. L'installazione di torri faro deve prevedere che le armature speciali e gli accessori del sostegno siano tali da non avere cavi in vista, ballatoi o sbracci porta antenna; in caso d'installazione su supporti in sede propria, l'accesso al palo per la manutenzione deve avvenire da un percorso appositamente studiato e idoneamente realizzato, che tenga conto delle effettive necessità d'uso, al fine di evitare danneggiamenti alle finiture stradali e delle aiuole; l'accesso deve essere tale da evitare rischi per la circolazione stradale.

10. Gli impianti del tipo radiotelevisivo dovranno prevedere la collocazione della sala apparati, preferibilmente all'interno di volumi esistenti.

11. La presenza di apparati trasmettenti, ovunque installati se raggiungibili da soggetti terzi, deve essere segnalata e regolata come previsto dalla normativa vigente, al fine di rendere nota l'esistenza di ambito suscettibile di fornire esposizioni ai campi E.M. ai soggetti non professionalmente esposti.

12. L'installazione di impianti di servizio è ammessa in ogni parte del territorio comunale.

13. L'installazione degli impianti privati non necessita di autorizzazioni di cui al presente regolamento, se non rilevanti dal punto di vista edilizio, in quanto assimilabili ad apparati di estensione dell'impianto di telefonia fissa se esistente.

CAPO IV

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 10 – Natura del procedimento

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate è regolamentata dalla normativa vigente.

2. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme di cui al presente Regolamento, l'intervento è consentito nel rispetto delle restanti discipline vigenti in materia di igiene e sanità, di tutela della salute pubblica, di tutela ambientale, paesaggistica, monumentale e archeologica, di tutela delle aree naturali protette, oltre che delle altre normative di settore, statali, regionali e comunali, aventi incidenza in materia, ivi comprese quelle di carattere urbanistico-edilizio.

Art. 11 – Migliori tecnologie disponibili

Per le nuove installazioni e per il riassetto degli impianti esistenti, come nella fase di autorizzazione delle singole postazioni, è richiesto l'uso della migliore tecnologia disponibile tale da minimizzare l'intensità degli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali ai sensi dell'art. 9 c.1 del presente regolamento.

Art. 12 – Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), attraverso il portale regionale delle imprese AIDA/STAR, a seconda dei casi, corredata degli elaborati di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal Dlgs 207/21 e dall'Art. 18 Comma 8 Decreto Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, dal DLgs n. 48/2024 del 24/03/2024 e dalla Legge n.95 del 04/07/2024 compresa quella necessaria per gli eventuali vincoli e/o autorizzazioni.

2. Per le richieste riguardanti nuove installazioni, il SUAP, a seguito del ricevimento dell'istanza, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla sua presentazione. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

3. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o da ARPAT o da altri Enti demandati ad esprimere pareri. Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

4. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale Toscana (ARPAT).

5. Il SUAP. trasmette la documentazione alle Amministrazioni e Uffici comunali coinvolti per la verifica della completezza della documentazione e specificatamente:

- ARPAT per l'accertamento della compatibilità al progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti a livello nazionale;

- Comune di Livorno rispettivamente ai Settori titolari delle relative competenze per come individuate nel funzionigramma comunale vigente ovvero:

- verifica di rispondenza alla normativa vigente ed all'eventuale Regolamento Comunale;
- verifica di eventuali vincoli ambientali (idraulico; SIN; SIR, ecc);
- parere sulla Relazione Geologica (se dovuta);
- parere sulla gestione dei materiali di scavo (se presenti);
- verifica di eventuali vincoli paesaggistici e per l'attestazione di conformità edilizia;
- verifica di compatibilità rispetto alla viabilità se l'installazione ricade su area pubblica;

Ulteriori Amministrazioni e/o Settori titolari delle relative competenze per come individuate nel funzionigramma comunale vigente, potranno essere coinvolti in presenza di altri vincoli eventualmente sussistenti.

Nel caso in cui si rilevi la carenza o l'incompletezza nella documentazione, il S.U.A.P. provvede alla comunicazione al richiedente dei motivi ostativi e/o a richiedere documentazione integrativa. Il gestore potrà presentare osservazioni/documentazioni integrative con relativa sospensione dei termini del procedimento.

6. Se dalla documentazione ricevuta si ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il SUAP conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata ai sensi della normativa vigente.

7. Alla conclusione del procedimento, preso atto dei pareri, degli Atti di assenso e del Parere positivo rilasciato dal Settore titolare della funzione di coordinamento e controllo in materia di inquinamento elettromagnetico (ARPAT), il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento e lo trasmette al gestore ed alle Amministrazioni coinvolte.

Tale determinazione sostituisce a ogni effetto l'autorizzazione di cui alla normativa vigente.

8. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o da ARPAT o da altri Enti demandati ad esprimere pareri di varia natura (Paesaggistica, Architettonica, etc...). Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

9. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPAT, secondo la normativa vigente.

10. Nel testo della Determinazione di motivata conclusione del procedimento, oltre a quanto indicato dall'art. 13, è specificato che le opere dovranno essere realizzate dal gestore a pena di decadenza, entro il termine di 36 mesi dalla ricezione dell'atto. A tal fine il SUAP comunicherà agli Enti coinvolti la data di ricezione dell'Atto da parte del gestore.

Art. 13 – Contenuti del Titolo abilitativo

1. Nel caso in cui l'installazione dell'impianto sia ubicata in area di proprietà comunale, il titolo abilitativo verrà subordinato all'avvenuta formalizzazione del provvedimento di concessione o locazione dell'area, sospensivamente condizionato all'approvazione del progetto e al compimento degli occorrenti adempimenti da parte dell'affidatario.

2. Il Titolo abilitativo, rilasciato dal SUAP, dovrà riportare:

- gli estremi del parere previsionale ARPAT con le rispettive prescrizioni ed indicazioni.
- gli estremi del parere del Dip. ASL Toscana Nord ovest con le rispettive prescrizioni ed indicazioni.
- Attestazione di avvenuto versamento dei diritti dovuti all'ARPAT per l'acquisizione del parere.
- gli estremi degli altri Atti autorizzativi che si sono resi necessari quali Vincolo Idrogeologico, Paesaggistico, ecc. rilasciati dai Settori competenti per come individuato nel funzionigramma comunale vigente.

- gli estremi del provvedimento di affidamento dell'area di proprietà comunale, subordinato alla successiva approvazione del progetto e agli altri adempimenti occorrenti da parte dell'affidatario.
- gli estremi dell'Atto di concessione di affitto da parte di altro Ente pubblico o del soggetto privato e la durata dello stesso.
- il nominativo del Legale rappresentante della compagnia telefonica a cui viene rilasciato l'atto.
- l'ubicazione, le particelle catastali interessate, le coordinate geografiche Gauss-Boaga ed il codice del sito;
- la tipologia delle frequenze autorizzate.

Art. 14 – Progettazione di nuove installazioni

1. Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per le nuove installazioni, oltre alla documentazione prevista dalla normativa vigente occorre presentare la seguente documentazione integrativa:

a) Progetto Architettonico composta da Piante, sezioni, prospetti, in scala opportuna, del sito e/o dell'edificio che contiene e/o sostiene la sorgente, con indicato il posizionamento della sorgente (stato attuale, modificato, sovrapposto).

b) Estratto fotografico del sito.

c) Rendering fotografico del progetto;

d) Dichiarazioni/certificazioni in merito alle eventuali opere strutturali necessarie per la realizzazione del sostegno degli impianti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative tecniche in materia strutturale e di rischio sismico;

e) Titolo di disponibilità dell'area;

f) Dichiarazione di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

g) Modello per la gestione delle terre da scavo e dei materiali provenienti da demolizione (da scaricare dalla rete civica del Comune di Livorno);

h) Relazione geologica (se necessaria).

2. Dovrà essere comunicata, al Comune e ad ARPAT, la data di “Inizio lavori” e la data di “Fine lavori”.

3. Dopo la realizzazione dell'impianto, dovrà essere comunicata la data di “Attivazione dell'impianto” e dovranno essere trasmessi i dati ad ARPAT, relativi al collaudo dell'impianto stesso, comprensivi delle misurazioni di campo elettromagnetico.

Art. 15 – Installazioni provvisorie e impianti mobili su carrato

1. Le autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti sono rilasciate secondo quanto previsto dall'art. 47 del Decreto legislativo n. 259/2003, introdotto con l'art. 38 comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, e modificato dal Dlgs 207/21, esclusivamente per cause di forza maggiore o quando non è possibile individuare una soluzione alternativa.

2. Gli impianti provvisori saranno ammessi:

a) come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;

b) come soluzioni temporanee in attesa della ri-localizzazione degli impianti;

c) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;

d) in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione nazionale vigente nonché rispettare il principio di minimizzazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
5. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni
6. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.
7. I soggetti interessati alla installazione di impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusto art. 47 del Decreto legislativo n. 259/2003, introdotto con l'art. 38 comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020, e modificato dal Dlgs 207/21, indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.
8. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, giusto art. 47 c.2 del D.Lgs. 259/2003.
9. Qualora l'installazione non sia rimossa, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

CAPO V

RIDUZIONE A CONFORMITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 16 – Riduzione a conformità

In seguito ad accertato superamento dei limiti vigenti da parte di ARPAT nell'ambito della propria attività di controllo, l'Amministrazione Comunale procederà con l'emissione di un provvedimento atto a richiedere, ai gestori coinvolti, le opportune immediate azioni di risanamento al fine di riportare il valore del campo elettromagnetico globale, al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente al momento dell'accertamento.

CAPO VI

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 17 – Controlli e monitoraggi

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere azioni mirate di controllo per la verifica dei valori di campo elettromagnetico avvalendosi di soggetti terzi quali l'Università e/o aziende specializzate nel settore.
3. Nel caso sia accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale richiederà ad ARPAT, la verifica sul posto dell'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera, per l'adozione di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

Art. 18 – Sanzioni amministrative

1. Nel caso di accertamento di installazione, esercizio o modifiche degli impianti in assenza del titolo abilitativo viene elevata una sanzione amministrativa e la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In caso di installazione o esercizio di un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo, è soggetto ad una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 14 della Legge Regionale 49/2011.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, la mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle opportune dichiarazioni e la mancata attuazione delle azioni di risanamento sono soggette ad una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Le infrazioni relative agli aspetti radioelettrici sono accertate da ARPAT e la relativa sanzione viene irrogata dal Settore Polizia Municipale.
6. Le infrazioni relative agli aspetti di carattere edilizio sono accertate dal Settore Edilizia Privata e SUAP e la relativa sanzione viene irrogata dal Settore Polizia Municipale.

CAPO VII

LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI SU PROPRIETÀ COMUNALI

Art. 19 – Affidamento in concessione o locazione di aree e immobili comunali

1. Nella Mappa delle localizzazioni è privilegiata, quando si prospettino più soluzioni sostanzialmente equivalenti dal punto di vista della fruibilità dei servizi e in relazione all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l'installazione delle postazioni in immobili od aree di proprietà pubblica. La Giunta Comunale potrà disporre altresì di concedere la disponibilità delle strutture pubbliche per incentivare l'innovazione tecnologica o il raggiungimento di maggiori coperture del territorio con servizi di reti pubbliche, tramite idonei accordi convenzionali. Le aree di proprietà comunali che potranno essere destinate all'installazione della Stazioni Radio Base saranno individuate nell'ambito del Programma Comunale degli Impianti di radiocomunicazione ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, e degli eventuali aggiornamenti annuali, come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 49/2011.
2. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quanto meno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
3. L'affidamento di aree o immobili di proprietà comunale per l'installazione di impianti di telefonia avviene mediante il rilascio di specifica autorizzazione/concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 20 – Revoca e decadenza dell'affidamento

1. L'affidamento potrà essere revocato per motivi di superiore interesse pubblico discrezionalmente valutati. In tal caso, il Comune corrisponderà all'operatore l'indennizzo previsto dal Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Livorno.; l'affidatario avrà sei mesi di tempo dall'avvenuta comunicazione per la rimessa in pristino dell'area concessa; all'affidatario in regime di condivisione di infrastrutture è fatto in ogni caso obbligo di comunicare agli operatori ospitati il provvedimento di revoca della concessione ed i termini per la rimessa in pristino dell'area.
2. La convenzione o il contratto di locazione potranno essere risolti dall'Amministrazione Comunale, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
 - a) in caso di mancato rilascio da parte delle pubbliche autorità competenti, ivi compreso il Comune di Livorno, delle autorizzazioni, dei pareri e di quant'altro necessario per l'installazione dell'impianto ed il suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
 - b) laddove l'impianto non possa essere adeguato alle prescrizioni della normativa statale sopraggiunta in materia di realizzazione di infrastrutture per la telefonia cellulare.

Art. 21 – Destinazione introiti derivanti da concessioni o locazioni di beni comunali

L'Amministrazione Comunale destinerà gli introiti delle concessioni/locazioni di ciascuna nuova installazione, al soddisfacimento delle esigenze, individuate mediante processi decisionali di tipo partecipativo, dei residenti nelle aree prossime all'installazione stessa.

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni sono approvati con apposito Atto del Consiglio Comunale.
2. Il “Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione” e la “Mappa annuale delle localizzazioni degli impianti di radiocomunicazione” sono approvati con apposito Atto del Consiglio Comunale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione che avverrà successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
5. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, Regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 57ab4724f501d1bf17c894e398aad69edc8888f0ebf52faaa3d66982efe6cf6c

Firme digitali presenti nel documento originale

DANIELE AGOSTINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.118/2025

Data: 20/06/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DELLA L.36/2001 SULLE STAZIONI RADIO BASE E SULLE SORGENTI A RADIOFREQUENZA



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8027d350d69cad7a_p7m&auth=1

ID: 8027d350d69cad7a